

## Verbale di accordo

Oggi, 28 novembre 2012, alle ore 11,00, in Roma, Via Fornovo, 8, presso il Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di mobilità attivata da CWS-boco Italia S.p.A. ai sensi degli artt. 24 e 4, L. 223/1991, si sono incontrati:

- la Filcams - C.G.I.L., nella persona del Sig. Andrea Montagni;
- la Fisascat - C.I.S.L., nella persona del Sig. Gloria Proia;
- la Uiltics-UIL, nella persona del Sig. Paolo Proietti;

da una parte;



e

- CWS-boco Italia S.p.A., in persona del Direttore del Personale, Dott.ssa Giorgia Alganon, assistita dall'Avv. Angelo Zambelli

dall'altra.

### Premesso che:

- il 4 settembre 2012 CWS ha avviato una procedura di riduzione del personale ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24, legge n. 223/91 relativamente a 17 dipendenti in esubero nelle proprie filiali di Volpiano (TO), Castelmaggiore (BO), Roncadelle (BS), Genova (GE), Villafranca Padovana (PD), Scandicci (FI), Pisa (PI), Falconara Marittima (AN) e Catania (CT);
- nel corso dell'incontro tenutosi in data 12 ottobre 2012 la Società ha illustrato alle OO.SS. ed alla RSA le molteplici cause che hanno determinato l'esubero denunciato;
- nello specifico ed in primo luogo, è stato spiegato come l'introduzione del nuovo sistema tecnologico *salesforce.com*, fornito alla rete di vendita ed ormai in fase di definitiva implementazione, abbia comportato il venir meno della funzione di Sale Support che si è sin qui occupata di eseguire le operazioni amministrative e segretariali di supporto ai venditori delle filiali di CWS;
- in secondo luogo, è stato descritto il sensibile e costante decremento di vendite nel territorio della Liguria che ha costretto CWS ad abbandonare il mercato c.d. HORECA (Hotel, Restaurant e Catering), ovvero l'attività di vendita rivolta ai piccoli esercizi commerciali, mantenendo la sola clientela costituita dalle imprese medio grandi, con conseguente ridimensionamento dell'attuale rete commerciale addetta a tale zona;



- inoltre, la necessità di ridurre il personale denunciato in esubero è stata motivata anche dalla difficile situazione economico-finanziaria che CWS sta attraversando, determinata dalla sempre più crescente insolvibilità della clientela e dalla conseguente difficoltà di incassare i crediti per i servizi resi. Sì che per la fine dell'esercizio 2012 sono previsti ricavi per soli 51.200.000 Euro, a fronte di 53.165.000 Euro dell'esercizio precedente. Conseguentemente, per l'esercizio 2012 è prevista una perdita di bilancio ante imposte pari a Euro 655.000;
- nel corso dell'incontro sopra menzionato nessun accordo è stato raggiunto e, conseguentemente, in data 31 ottobre 2012 la Società ha provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, L. 223/91 al Ministero del Lavoro nonché alle OO.SS. ed alle Regioni interessate;
- con comunicazione del 26 novembre 2012 il Ministero del lavoro ha convocato le parti in data odierna.

**Tutto ciò premesso  
si conviene quanto segue:**

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) Le OO.SS., preso atto che l'azienda non intende recedere dalla dichiarazione di esubero, concordano con la Società che, nell'individuazione dei 17 lavoratori da collocarsi in mobilità a seguito dell'avvenuto espletamento della presente procedura, CWS dovrà utilizzare il criterio della mancata opposizione al collocamento in mobilità che dovrà essere comunicata dagli interessati all'azienda entro e non oltre il 17 dicembre 2012.

CWS, nell'applicare tale criterio, si dichiara disponibile a valutare il collocamento in mobilità di figure professionali fungibili seppur diverse – per reparto di appartenenza, qualifica, livello di inquadramento e mansioni – da quelle in esubero, fermi la propria discrezionalità, la compatibilità con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali nonché il limite numerico di 17 unità.


- 3) Qualora con il criterio di cui al punto 2 non si esauriscano tutti i 17 esuberanti, la Società si atterrà ai criteri previsti dall'art. 5, Legge 223/1991.
- 4) Al fine di attutire le conseguenze economiche e sociali, la Società si impegna a corrispondere a ciascuno dei 17 lavoratori, una volta che verranno collocati in mobilità, un importo lordo a titolo di incentivazione all'esodo al fine di evitare l'insorgere di controversie, così come disposto dall'art. art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153, modificato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, pari a 11 volte la

busta paga, ovvero il valore lordo indicato nella testata del cedolino in atto alla sottoscrizione del presente accordo, rapportata all'orario effettivo per i part time, senza indennità, maggiorazioni o altro.

- 5) Il pagamento dell'importo pattuito a titolo incentivazione all'esodo, di cui al punto 4) che precede, avverrà successivamente al licenziamento e subordinatamente alla sottoscrizione di accordi individuali di transazione generale novativa ex artt. 1965 e 1975 cod. civ. relativi all'esecuzione nonché alla risoluzione degli interscambi rapporti di lavoro, avanti la DTL o in sede sindacale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 cod. civ. e 410 c.p.c. e ss.
- 6) Oltre a quanto previsto al punto 4) che precede, CWS si impegna a corrispondere a ciascun lavoratore licenziato il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ. e quanto maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo i consueti termini e modalità.
- 7) Infine, con la firma del presente accordo resta inteso che la procedura di mobilità di cui alle premesse deve considerarsi definitivamente espletata e conclusa e le parti dichiarano altresì, per quanto occorrer possa, di ritenere sanati eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura stessa.


L.C.S.

CWS-boco Italia S.p.A.



Handwritten signature of Giuseppe Spavone, representing CWS-boco Italia S.p.A.

per le OO.SS.



Handwritten signatures of the OO.SS. representatives, including the names Paolo Monti, Roberto, and Anna Montopoli.